

CORTE DI APPELLO LECCE
11 LUG. 2024
PROT. N° <u>6915</u>

Roma	10/07/2024
Protocollo	P 13908/2024



Consiglio Superiore della Magistratura

AI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
R O M A

AI PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

AI PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

AI SEGRETARIO GENERALE
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

AI PROCURATORE
NAZIONALE ANTIMAFIA
R O M A

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della
Repubblica presso i
Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

All'Ispettorato Generale del
Ministero della giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 21/VV/2023 - Modifica della circolare P. 14430/2017 sul procedimento ex articolo 2 della legge sulle guarentigie della magistratura – Trasmissione del testo della ***“NUOVA CIRCOLARE SUL PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO DI UFFICIO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE E/O FUNZIONALE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 MAGGIO 1946, N. 511”***.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta 10 luglio 2024, ha approvato la seguente **circolare**:

“Relazione illustrativa alla nuova circolare sul procedimento di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Come noto, l'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (cd. *legge sulle guarentigie della magistratura*), così come modificato dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dispone che i magistrati *“possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni”* in due ipotesi:

1. *“quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12”;*
2. *“quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”.*

Al riguardo l'articolo 42 del regolamento interno dispone quanto segue: *“1. La procedura di cui all'art. 2, comma 2, del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in materia di trasferimento d'ufficio è regolata da un'apposita circolare, ... con la quale vengono articolate le fasi separate di esame, improntandone lo svolgimento al criterio di efficienza ed al rispetto dei principi del giusto procedimento. 2. Con la medesima circolare sono indicati i termini perentori entro i quali ciascuna fase del procedimento deve trovare conclusione e gli effetti della loro scadenza, nonché il termine ultimo oltre il quale il Consiglio è comunque chiamato a deliberare sulla proposta della Commissione. 3. La procedura di trasferimento di ufficio, non può comunque essere avviata o*

proseguita quando, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, la Commissione ha accertato che sono venute meno le ragioni di incompatibilità, nonché in ogni caso in cui la situazione di incompatibilità è stata creata allo scopo di provocare il trasferimento di ufficio”¹.

Il Consiglio, in attuazione di tale previsione regolamentare, ha disciplinato il procedimento di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale nei casi di cui all’art. 2, comma 2, seconda parte, della *legge sulle guarentigie*² con la circolare P. 14430 del 28 luglio 2017 – delibera del 26 luglio 2017, la quale in sintesi prevede:

- l’individuazione dei casi in cui il procedimento non può essere iniziato o proseguito (articolo 1);
- l’articolazione del procedimento in due fasi, denominate rispettivamente “*fase conoscitiva ed istruttoria*” e “*fase deliberativa*” (articolo 2);
- la sospensione obbligatoria del procedimento aperto nel caso di “*concorso dell’azione disciplinare o penale*” (articolo 3);
- l’individuazione dei termini (espressamente qualificati come “*perentori*” nella relazione illustrativa) entro i quali le singole fasi del procedimento si devono concludere (articolo 4).

Pur nel commendevole intento – espressamente declinato dall’articolo 42, comma 1, del regolamento interno – di improntare lo svolgimento del procedimento “*al criterio di efficienza ed al rispetto dei principi del giusto procedimento*”, in sede di concreta applicazione di tale circolare sono in questi anni emerse numerose incertezze interpretative e criticità applicative, in particolare in relazione:

- all’individuazione del *dies a quo* del procedimento, ancorato dalla circolare alla “*data fissata dal Presidente per lo svolgimento della relazione da parte del componente assegnatario del procedimento, con eventuali richieste istruttorie*”, ma nella prassi in più occasioni computato dalla formale indicazione, nel verbale della seduta di commissione, dello svolgimento della relazione;
- alla possibilità di effettuare l’audizione del magistrato nella fase cd. *preistruttoria* senza che questi conosca le ragioni per le quali viene sentito, nonché di utilizzare successivamente nel procedimento, e anche nella delibera di trasferimento d’ufficio, le dichiarazioni rese dal magistrato in quella sede;
- alla possibilità o meno di ammettere, nell’audizione disposta nella fase cd. *preistruttoria*, la partecipazione del difensore del magistrato;
- alla sospensione obbligatoria del procedimento aperto in pendenza di procedimento disciplinare e/o penale “*per i medesimi fatti*”, che impedisce al Consiglio, ove lo ritenga necessario, di intervenire tempestivamente per rimuovere la situazione di incompatibilità,

¹ Nella relazione illustrativa al regolamento interno, approvato con delibera del 26 settembre 2016, si legge in particolare che “... il successivo art. 42 introduce una novità rilevante. È quella che concerne le disposizioni che conferiscono tenore regolamentare alla disciplina in materia di incompatibilità ambientale e funzionale sulla quale sono note le complesse vicende interpretative ed applicative. È, così, previsto un rinvio ad apposita circolare volta a disciplinare sue peculiari ambiti della disciplina in questione: i termini di fase, così da offrire garanzie circa i tempi di svolgimento del procedimento, e la predisposizione di apposite guarentigie per il rispetto del principio del giusto procedimento. L’obiettivo è di raggiungere certezza, effettività e conoscibilità della procedura prevista dall’art. 2 della legge sulle guarentigie”.

² Ossia nei casi in cui i magistrati, “*per qualsiasi causa indipendente da loro colpa, non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità*”.

tenuto conto della necessità di attendere la definizione del procedimento disciplinare e penale.

A ciò si aggiunga che, pur prevedendo l'articolo 2, comma 2, della *legge sulle guarentigie* l'applicazione del procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale a tutte le ipotesi previste dalla legge, e dunque sia ai casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario (prima parte) sia a quelli in cui i magistrati "*per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità*" (seconda parte), la circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007, modificata con delibere del 1° aprile 2009, 9 aprile 2014 e, da ultimo, del 3 aprile 2024 sul *Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G.* contiene, agli articoli 53-56, una specifica disciplina procedimentale da applicare alle predette ipotesi di incompatibilità cd. *parentale* (di cui all'articolo 2, comma 2, prima parte, L.G.).

Orbene, alla luce di quanto precede, si ritiene necessario ridisegnare il procedimento in esame introducendo, tra le altre, le seguenti novità:

- articolazione del procedimento in tre fasi, denominate rispettivamente:
 1. *fase conoscitiva e di istruttoria preliminare*;
 2. *fase istruttoria e deliberativa davanti alla commissione*;
 3. *fase deliberativa davanti al Consiglio*;
- precisazione che la prima fase (cd. *preistruttoria*) ha inizio con la relazione da parte del relatore o, in difetto, con l'adozione di qualsiasi provvedimento istruttorio; inoltre, al fine di assicurare tempi certi per la definizione di ogni pratica astrattamente idonea a giustificare l'avvio di un procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all'art. 2, comma 2, seconda parte, della legge sulle guarentigie, è stato previsto che, ad eccezione delle pratiche relative a procedimenti penali a carico di magistrati per i quali sia ancora in essere il segreto investigativo, la fase *preistruttoria* abbia comunque inizio decorso il termine di 60 giorni dall'iscrizione della pratica presso la segreteria della prima commissione;
- previsione, in tale prima fase, che l'eventuale audizione del magistrato interessato avvenga dopo lo svolgimento degli accertamenti preliminari finalizzati a verificare la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, come pure che tale audizione avvenga con le garanzie di previa conoscenza degli atti ostensibili e di assistenza da parte di un difensore;
- previsione che, a seguito della delibera di apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, il magistrato venga sentito all'esito dell'istruttoria e non all'inizio (essendo già stato sentito al termine della precedente fase);
- perentorietà dei termini di ciascuna fase;
- previsione che al mancato rispetto dei termini di fase consegua di diritto l'estinzione del procedimento, che il Consiglio dichiari su conforme proposta della commissione ovvero, in difetto, su proposta di uno o più consiglieri;
- facoltatività della sospensione del procedimento per pregiudizialità disciplinare e/o penale;
- regolamentazione di tutti i possibili esiti della fase deliberativa davanti al Consiglio;
- applicazione della nuova circolare ai procedimenti per i quali non abbia ancora avuto inizio la fase conoscitiva e di istruttoria preliminare;

- coordinamento con la disciplina procedimentale contenuta nella circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e successive modifiche sul *Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G.*

Passando alla descrizione – in dettaglio – del nuovo procedimento, deve evidenziarsi quanto segue.

L'articolo 1 si apre con l'individuazione, al primo comma, dell'ambito di applicazione della circolare, che interviene a disciplinare il procedimento da seguire in relazione a tutti i casi di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale previste dall'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, ossia:

- a quelli di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (prima parte);
- a quelli in cui i magistrati "*per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità*" (seconda parte).

In considerazione delle indubbie peculiarità della vigente disciplina relativa all'accertamento dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 O.G. (cd. *incompatibilità parentali*) con riguardo sia all'attività istruttoria da svolgere nella fase che precede l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio sia ai possibili esiti del procedimento stesso, la disposizione in esame si premura altresì di precisare che sono fatte salve alcune disposizioni procedurali contenute nella circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e successive modifiche sul *Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G.*, e segnatamente:

- l'articolo 53, commi 1-3, che disciplina gli adempimenti istruttori preliminari all'eventuale apertura del procedimento;
- l'articolo 54, attinente all'individuazione del magistrato da trasferire nell'ipotesi di cui all'articolo 19 dell'*Ordinamento giudiziario*;
- l'articolo 55, lettera b), che prevede una ipotesi tipica di sospensione del procedimento nell'ipotesi di cui all'articolo 18 dell'*Ordinamento giudiziario*;
- l'articolo 56, sull'archiviazione del procedimento a seguito del trasferimento del magistrato interessato (nell'ipotesi di cui all'articolo 19 dell'*Ordinamento giudiziario*) o del congiunto esercente la professione forense (nell'ipotesi di cui all'articolo 18) dell'*Ordinamento giudiziario*.

Il secondo comma si limita a indicare le tre fasi in cui si articola il procedimento che – come già ricordato – sono quella "*conoscitiva e di istruttoria preliminare*", quella "*istruttoria e deliberativa davanti alla commissione*", e quella "*deliberativa davanti al Consiglio*".

L'articolo 2 è dedicato alla prima fase, detta appunto "*conoscitiva e di istruttoria preliminare*".

Il primo comma introduce la prima significativa differenza rispetto alla precedente disciplina, costituita dalla previsione per cui, nei casi di incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all'art. 2, comma 2, seconda parte, della *legge sulle guarentigie*, la fase conoscitiva e di istruttoria preliminare (cd. *preistruttoria*) ha inizio con la relazione da parte del relatore o, in difetto, con l'adozione di qualsiasi provvedimento istruttorio. La finalità della modifica è quella di dissociare tale momento iniziale dal dato formale della data fissata per la relazione, con eventuale attività istruttoria (peraltro nella prassi non sempre interpretato in maniera uniforme, essendosi spesso differito l'inizio del procedimento nella fase cd. *preistruttoria* al momento della verbalizzazione

dello svolgimento della relazione, anche ove preceduto dallo svolgimento di attività istruttoria) e di ancorarlo al dato sostanziale dell'effettiva effettuazione della relazione o comunque dell'adozione di qualsiasi provvedimento istruttorio, al fine di garantire la certezza del termine iniziale del procedimento. Tale previsione è peraltro coerente con quella contenuta nell'articolo 53, comma 1, della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 sulle incompatibilità cd. *parentali*, a norma del quale l'inizio della fase cd. *preistruttoria* coincide con il momento in cui la commissione, "*ricevuta la dichiarazione del magistrato, unitamente alla relazione del dirigente dell'ufficio ed al parere del Consiglio Giudiziario... richiede informazioni specifiche...*". Al fine, tuttavia, di garantire a ciascun componente la facoltà di richiedere il pronto avvio della fase conoscitiva o di istruttoria preliminare del procedimento, è stato altresì previsto che, "*ove non sia individuata la data della seduta per lo svolgimento della relazione, ogni consigliere può chiederne la fissazione al Presidente, il quale la individua in una delle sedute da tenere nei successivi quindici giorni*". Da ultimo, al fine di assicurare tempi certi per la definizione di ogni pratica astrattamente idonea a giustificare l'avvio di un procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all'art. 2, comma 2, seconda parte, della *legge sulle guarentigie*, è stato previsto che, ad eccezione delle pratiche relative a procedimenti penali a carico di magistrati iscritti su segnalazione della Procura della Repubblica (cd. rapporti-procedimento) per i quali sia ancora in essere il segreto investigativo, la fase preistruttoria abbia comunque inizio decorso il termine di 60 giorni dall'iscrizione della pratica presso la segreteria della prima commissione. Giova al riguardo sottolineare che detto termine, peraltro più ampio di quello ordinario di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990 (pari a 30 giorni), appare congruo rispetto ai compiti preliminari assegnati alla struttura amministrativa (ad oggi non ancora dotata di un applicativo informatico di gestione delle pratiche che preveda la produzione automatica di un avviso di scadenza dei termini) e all'inverso elevatissimo numero di pratiche dalle quali può astrattamente derivare l'avvio di un procedimento per incompatibilità ambientale e/o funzionale: si consideri che, nel solo anno 2023, ne sono state iscritte ben 1.885 tra rapporti-procedimento, segnalazioni, esposti e pratiche "*varie*".

Il secondo comma chiarisce quale sia il contenuto di questa prima fase, ribadendo che la stessa si caratterizza – come in passato – per "*l'assenza di contraddittorio e di pubblicità*" e precisando che in essa viene effettuata "*una valutazione preliminare*" (delle circostanze risultanti dal rapporto-procedimento, dall'esposto o dalla segnalazione da cui trae origine il procedimento) attraverso "*l'acquisizione di atti e l'assunzione di informazioni al fine di verificare la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio*".

Il terzo comma disciplina l'ipotesi in cui, all'esito di tali accertamenti, non siano emersi elementi di merito tali da giustificare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, prevedendo che la commissione proponga al Consiglio l'archiviazione del procedimento, "*dando conto in maniera sintetica degli elementi di fatto emersi e delle ragioni della decisione*": si tratta di un onere motivazionale coesistente a ogni provvedimento amministrativo decisorio, che è qui opportuno ribadire a fronte di un provvedimento adottato all'esito di accertamenti istruttori. Preme qui anticipare che, ove la proposta di archiviazione si fondi invece sul sopravvenuto trasferimento del magistrato ad altra sede, ufficio o funzioni, trova applicazione il disposto dell'articolo 7, comma 2 (del quale si dirà *infra*). Infine, poiché è possibile che dalla segnalazione o dall'attività istruttoria svolta per verificare la sussistenza di una ipotesi di incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all'art. 2, comma 2, seconda parte, della *legge sulle guarentigie* emergano profili di interesse per altra articolazione consiliare (perché potenzialmente rilevanti, ad esempio, per la valutazione di

professionalità del magistrato) o di potenziale rilievo disciplinare, la disposizione si chiude prevedendo la possibilità per la commissione di disporre la trasmissione degli atti alla commissione ritenuta competente o, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del regolamento interno, al Vicepresidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare per le valutazioni di rispettiva competenza.

In conformità con quanto previsto dalla circolare P. 14430 del 28 luglio 2017, anche la nuova articolazione procedurale non prevede la necessità di disporre, nella prima fase cd. *preistruttoria*, l'audizione del magistrato, a condizione però – e qui c'è l'importante novità – che la commissione si determini per l'archiviazione del procedimento. In caso contrario, infatti, il quarto comma impone alla commissione di disporre l'audizione del magistrato interessato, accompagnando la relativa convocazione dalla *“sommatoria indicazione dei fatti oggetto dell'audizione”* e dall'avviso *“della facoltà del magistrato di prendere visione degli atti ostensibili e di essere assistito da un difensore”* (che potrà essere, in conformità con quanto previsto dalla prassi consiliare, sia un avvocato sia un magistrato, anche in quiescenza). Con tale previsione si è inteso colmare l'evidente carenza di tutele che caratterizzava il previgente procedimento, nell'ambito del quale era ben possibile che il magistrato venisse convocato dinanzi alla commissione letteralmente *“al buio”*, ossia senza nulla conoscere delle ragioni della convocazione ed eventualmente senza l'assistenza di un difensore. Il tutto con l'aggravante che le dichiarazioni dallo stesso rese in quella sede preliminare potevano essere poi utilizzate nell'eventuale prosieguo del procedimento e anche *“contro”* il magistrato stesso nella delibera di trasferimento d'ufficio. Al pari di quanto previsto dalla precedente circolare per la fase successiva all'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, l'anticipazione alla fase preliminare delle garanzie del giusto processo impone di avvisare il magistrato che le sue dichiarazioni *“potranno essere trasmesse a quanti, avendone titolo, ne abbiano fatto richiesta, secondo le norme del diritto di accesso previste dal regolamento interno del Consiglio”*.

A questo punto il procedimento può avere due sbocchi: l'archiviazione o l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio. All'ipotesi dell'archiviazione sono dedicati il quinto e il sesto comma, che per l'appunto prevedono che, *“ove, all'esito dell'audizione e degli eventuali ulteriori accertamenti, non siano emersi elementi tali da giustificare l'apertura del procedimento”*, la commissione propone al Consiglio l'archiviazione dello stesso *“dando conto in maniera sintetica degli elementi di fatto emersi e delle ragioni della decisione”*, come pure che la successiva delibera consiliare di archiviazione del procedimento è comunicata al magistrato a cura della commissione.

Alla seconda fase – denominata *“istruttoria e deliberativa davanti alla commissione”* – è invece riservato l'**articolo 3** che, appunto, al primo comma prevede che la commissione, se all'esito della fase conoscitiva e di istruttoria preliminare non ritiene sussistenti i presupposti per l'archiviazione, *“delibera l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio e, contestualmente all'approvazione della motivazione, procede al deposito degli atti ostensibili, dandone comunicazione al magistrato interessato senza ritardo e in forma riservata”*: tanto al fine di assicurare una completa conoscenza delle ragioni dell'apertura (compendiate nella *“sintetica esposizione dei fatti posti a fondamento della decisione di apertura del procedimento”*, di cui al secondo comma) e delle risultanze dell'attività cd. *preistruttoria* su cui la stessa si fonda.

In sostanziale conformità con quanto disposto dalla precedente disciplina di cui alla circolare P. 14430 del 28 luglio 2017, nella fase istruttoria successiva alla delibera di apertura del procedimento ex articolo 2 L.G. *“la commissione procede in forma libera al compimento di ogni attività*

istruttoria ritenuta utile, ivi compresa l'audizione di persone informate sui fatti e l'acquisizione di documenti" (così al terzo comma). Da segnalare però che, mentre finora il primo adempimento successivo all'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio era necessariamente costituito dall'audizione del magistrato (assistito dall'eventuale difensore), nel nuovo contesto procedimentale la commissione procederà prima all'attività istruttoria ritenuta utile e solo all'esito al deposito dei relativi atti e, ove richiesto, all'audizione del magistrato: poiché infatti – come già ricordato – la commissione ha già ascoltato il magistrato al termine della precedente fase, si è ritenuto inutile sentirlo all'inizio della successiva (in cui ancora non è stato compiuto alcun nuovo accertamento), risultando ben più utile postergare tale eventuale audizione alla fine di tale fase, in cui lo stesso potrà prendere posizione su tutte le circostanze emerse nel corso dell'istruttoria (quarto comma).

Resta tuttavia fermo che, ove all'esito dell'audizione del magistrato la commissione abbia deliberato di svolgere ulteriore istruttoria, anche le risultanze di tale attività dovranno essere poste a disposizione del predetto il quale, ove lo ritenga, potrà chiedere di essere nuovamente sentito (quinto comma).

Sono ovviamente confermate, in entrambe le ipotesi testé indicate, le previsioni relative alla facoltà per il magistrato di essere assistito da un difensore, di accedere al fascicolo e di presentare memorie e documenti, come pure quella relativa al necessario rispetto di un termine minimo di dieci giorni tra la data della richiesta e quella dell'audizione.

Gli ultimi due commi della norma sono dedicati ai possibili esiti di questa seconda fase del procedimento. In particolare il sesto comma prevede che la commissione, ove all'esito degli accertamenti compiuti non ravvisi i presupposti di merito per il trasferimento d'ufficio, proponga al Consiglio l'archiviazione del procedimento, *"dando conto in maniera sintetica degli elementi di fatto emersi e delle ragioni della decisione"* e, nel caso in cui lo ritenga, trasmettendo gli atti ad altra commissione o al Vicepresidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare per le valutazioni di rispettiva competenza. Preme anche qui evidenziare che, ove la proposta di archiviazione si fondi invece sul sopravvenuto trasferimento del magistrato ad altra sede, ufficio o funzioni, trova applicazione il disposto dell'articolo 7, comma 2 (del quale si dirà *infra*).

Il settimo comma dispone invece che, ove ritenga sussistenti i presupposti per il trasferimento d'ufficio, la commissione formuli la relativa proposta motivata al Consiglio comunicando al magistrato e al suo eventuale difensore – come già previsto dalla previgente disciplina – *"la data della seduta dell'assemblea plenaria in cui avrà luogo la discussione della proposta, avvisandolo del suo diritto di essere sentito nel corso della stessa, con l'eventuale assistenza del difensore, subito dopo la relazione sul procedimento e prima dell'inizio della discussione"*. Al fine di contemperare le esigenze di celere definizione del procedimento con quelle di effettività del diritto di difesa, è stato previsto che tra la comunicazione e la data dell'assemblea plenaria non possa intercorrere un termine inferiore a dieci giorni.

Il concreto svolgimento della terza e ultima fase – denominata *"deliberativa davanti al Consiglio"* e disciplinata dall'**articolo 4** – dipende ovviamente dal contenuto della proposta della commissione.

La prima ipotesi (disciplinata dal primo comma) è quella in cui la commissione, all'esito della fase conoscitiva e di istruttoria preliminare, abbia ritenuto l'insussistenza dei presupposti per l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio del magistrato e abbia di conseguenza proposto al Consiglio l'archiviazione del procedimento: premesso che, in tal caso, la discussione e la decisione

del Consiglio in sede plenaria hanno luogo senza la partecipazione del magistrato interessato, l'esito della discussione potrà essere o di approvazione della proposta, con conseguente archiviazione del procedimento, o di non approvazione della stessa, con conseguente rimessione degli atti alla commissione *"per la rivalutazione della pratica"*.

La seconda ipotesi (disciplinata dal secondo comma) si verifica quando la commissione abbia proposto il trasferimento d'ufficio all'esito della seconda fase, ossia dopo aver deliberato l'apertura del relativo procedimento, effettuato eventuale attività istruttoria e proceduto all'audizione del magistrato interessato: premesso che in tal caso – come previsto dalla previgente circolare – la discussione e la decisione del Consiglio sono precedute, dopo la relazione del relatore, dall'audizione del magistrato che ne abbia fatto richiesta, con l'eventuale assistenza del difensore, la disciplina si differenzia a seconda dell'esito della votazione: mentre nel caso di approvazione della proposta il magistrato sarà trasferito d'ufficio nei termini proposti dalla commissione, nel caso di mancato accoglimento della proposta di trasferimento troverà applicazione il disposto dell'art. 47, ultimo comma, del regolamento interno del Consiglio, con conseguente necessità di designare un componente che rediga la motivazione della delibera di archiviazione, da approvare *"con le forme e i modi di cui all'art. 69, comma 2"*. In particolare la delibera, previo avviso del deposito *"al Consiglio in seduta plenaria"* ovvero ai singoli componenti individualmente, si intenderà approvata *"quando entro cinque giorni dalla avvenuta comunicazione o dalla pubblicazione, non sono presentate osservazioni"*, in quanto, in caso contrario, la stessa sarà approvata *"previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte"*.

La terza ipotesi (disciplinata dal terzo comma) è quella in cui la commissione, all'esito della seconda fase, abbia invece proposto l'archiviazione del procedimento: premesso che in tal caso la discussione e la decisione del Consiglio hanno luogo senza la partecipazione del predetto, la disciplina si differenzia ancora una volta a seconda che la proposta sia approvata (con conseguente archiviazione del procedimento di trasferimento d'ufficio) o meno, essendo in tale ultima ipotesi prevista l'applicazione del disposto dell'art. 47, ultimo comma, del regolamento interno del Consiglio, con conseguente necessità di designare, immediatamente dopo la votazione, un componente che rediga la motivazione della proposta di trasferimento d'ufficio, da depositare, *"entro trenta giorni, presso la segreteria generale del Consiglio"* e da approvare *"con le forme e i modi di cui all'art. 69, comma 2"* già ricordate. Inoltre, al fine di assicurare al magistrato la possibilità di partecipare (nei termini disciplinati dal secondo comma di cui si è detto) alla seduta nella quale avrà luogo la discussione e la decisione del Consiglio su tale proposta di trasferimento, è stato previsto che anche in tal caso la proposta di trasferimento d'ufficio rechi la comunicazione della *"data della seduta dell'assemblea plenaria in cui avrà luogo la discussione della proposta"* nonché l'avviso del diritto del magistrato *"di essere sentito nel corso della stessa, con l'eventuale assistenza del difensore, subito dopo la relazione sul procedimento e prima dell'inizio della discussione"*.

L'ultima ipotesi contemplata dalla norma in esame (disciplinata dal quarto comma) è quella in cui il Consiglio, di fronte alla proposta della commissione di trasferimento d'ufficio del magistrato o di archiviazione del procedimento, ravvisi invece *"l'assoluta necessità di approfondimenti o di ulteriori attività istruttorie"*: in tal caso è stato previsto che il Consiglio rimetta gli atti alla commissione *"indicando specificamente le attività da compiere e assegnando alla stessa un termine non superiore a quattro mesi per il loro espletamento e per il deposito della nuova proposta di cui all'articolo 3, commi 6 e 7"*. In considerazione delle problematiche interpretative verificatesi

nell'applicazione dell'analoga previsione contenuta nella precedente circolare, si è ritenuto opportuno richiedere che *“il contenuto degli approfondimenti o delle attività istruttorie disposte dall'assemblea plenaria, al pari del termine allo scopo assegnato”*, siano precisati prima del voto.

Resta ovviamente salva ogni valutazione della commissione in merito sia alle concrete modalità di svolgimento di tali attività sia all'eventuale espletamento di ulteriori attività istruttorie conseguenti a quelle svolte su richiesta dell'assemblea plenaria (quinto comma). In conformità con quanto disposto per la fase *“istruttoria e deliberativa davanti alla commissione”*, anche in questa sede è stato previsto che, nel caso di oggettiva impossibilità di concludere sia le attività istruttorie disposte dall'assemblea plenaria sia le eventuali ulteriori e conseguenti attività istruttorie disposte dalla commissione entro il termine assegnato dall'assemblea plenaria, la commissione possa, con provvedimento motivato, prorogare il termine per una sola volta e per un periodo massimo non superiore a due mesi (sesto comma). Infine, per ovvie esigenze di rispetto del diritto di difesa, è stato anche in questa sede previsto (al settimo comma) che la commissione, dopo aver svolto le ulteriori attività istruttorie di cui al quarto e al quinto comma, prima di assumere le determinazioni di competenza proceda al deposito dei nuovi atti acquisiti avvisando il magistrato del suo diritto di accedere al fascicolo, di presentare memorie e documenti e, ove ritenga, di essere nuovamente sentito con l'eventuale assistenza di un difensore. Anche in tale ipotesi è stato infine previsto che tra la data della richiesta e quella dell'audizione non possa intercorrere un termine inferiore a dieci giorni.

L'**articolo 5** è interamente dedicato ai *“termini delle fasi del procedimento”*, tutti espressamente qualificati – in conformità con quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, del regolamento interno del Consiglio – come *“perentori”* (primo comma).

Qui le novità rispetto alla disciplina contenuta nella circolare P. 14430 del 28 luglio 2017 sono senz'altro significative: a fronte delle non poche incertezze interpretative finora emerse in ordine, soprattutto, all'individuazione del *dies a quo* del procedimento nella prima fase cd. *preistruttoria* – che doveva concludersi entro sei mesi *“dalla data fissata dal Presidente per la relazione ..., con eventuali richieste istruttorie”*, prorogabili per un massimo di tre mesi *“nel caso di motivata grave necessità”* (e con l'aggiunta, in ogni caso, di ulteriori quindici giorni per il deposito alla segreteria generale del Consiglio della motivazione della proposta) – con la nuova circolare si è inteso coniugare l'esigenza di certezza dei termini del procedimento amministrativo con quella di assicurare al Consiglio un tempo complessivamente adeguato sia per istruire il procedimento (nelle due fasi allo scopo previste) sia per deliberare sulla proposta della commissione (nella terza fase sopra descritta): il che appare particolarmente importante in un contesto nel quale, come già si è anticipato, il superamento dei termini previsti per ciascuna fase comporta l'estinzione del procedimento.

In particolare il secondo comma è dedicato alla prima fase (*“conoscitiva e di istruttoria preliminare”*), che deve concludersi nel termine di quattro mesi dall'avvio del procedimento – ossia dalla *“relazione da parte del relatore”* o, in difetto, dall'adozione *“di qualsiasi provvedimento istruttorio”* o, comunque, decorso il termine di 60 giorni dall'iscrizione della pratica (articolo 2, comma 1) – prorogabili *“con provvedimento motivato”* per una sola volta e per un periodo massimo di due mesi *“nel caso di oggettiva impossibilità di concludere l'istruttoria preliminare entro il suddetto termine, anche per la particolare complessità della stessa”*. Per maggiore chiarezza è stato altresì precisato che la conclusione di tale fase coincide *“con il deposito alla segreteria del*

Consiglio della proposta di archiviazione oppure con l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio".

Il terzo comma è dedicato alla seconda fase (*"istruttoria e deliberativa davanti alla commissione"*), che deve anch'essa concludersi nel termine di quattro mesi decorrenti dalla comunicazione al magistrato dell'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, prorogabili *"con provvedimento motivato"* per una sola volta e per un periodo massimo di due mesi *"nel caso di oggettiva impossibilità di concludere l'istruttoria entro il suddetto termine, anche per la particolare complessità della stessa"*. Anche in relazione a tale ipotesi si è ritenuto opportuno chiarire quale sia l'atto conclusivo della fase, che qui coincide *"con il deposito alla segreteria del Consiglio della proposta di archiviazione, o di trasferimento d'ufficio"*.

Il quarto comma è poi dedicato alla terza fase (*"deliberativa davanti al Consiglio"*), che deve concludersi nel termine di tre mesi dal deposito alla segreteria del Consiglio, da parte della commissione, della proposta di archiviazione del procedimento (di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 6) o di trasferimento d'ufficio del magistrato (di cui all'articolo 3, comma 7), oppure nel successivo termine di trenta giorni dal deposito alla segreteria del Consiglio, da parte della commissione, della nuova proposta di archiviazione del procedimento o di trasferimento d'ufficio del magistrato a seguito dello svolgimento degli approfondimenti o delle ulteriori attività istruttorie disposte dal Consiglio ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

In sintesi, dunque, le differenze temporali tra le due discipline sono le seguenti:

- precedente disciplina: termine unico di 6 mesi (prorogabile di 3 mesi) per completare sia l'attività cd. *preistruttoria* sia l'attività istruttoria, cui si aggiungeva il termine di 15 giorni per formulare al Consiglio la proposta motivata di archiviazione o di trasferimento d'ufficio; termine di 3 mesi per deliberare in sede plenaria sulla proposta della commissione; eventuale termine fino a 3 mesi per svolgere l'attività istruttoria richiesta dal Consiglio e successivo termine di 30 giorni per deliberare in sede plenaria sulla nuova proposta;
- nuova disciplina: termine di 4 mesi (prorogabile di 2 mesi) per completare l'attività cd. *preistruttoria* e per depositare al Consiglio la proposta di archiviazione oppure deliberare l'apertura del procedimento ex articolo 2 L.G.; termine di 4 mesi (prorogabile di 2 mesi) per completare l'attività istruttoria e per depositare al Consiglio la proposta di archiviazione o di trasferimento d'ufficio; termine di 3 mesi per deliberare in sede plenaria sulla proposta della commissione; eventuale termine fino a 4 mesi (prorogabile di 2 mesi) per gli approfondimenti o le ulteriori attività istruttorie disposte dal Consiglio, per l'audizione del magistrato interessato che ne abbia fatto richiesta *"e per il deposito della nuova proposta"*, con successivo termine di 30 giorni per deliberare in sede plenaria su tale nuova proposta.

Con la previsione di cui al quinto comma si è inteso invece disciplinare l'ipotesi in cui la commissione, a seguito dell'annullamento della delibera di trasferimento d'ufficio da parte del giudice amministrativo, ritenga di poter nuovamente deliberare in sede di riedizione del potere. A fronte delle incertezze interpretative riscontratesi nella vigenza della precedente circolare (che nulla diceva al riguardo), nonché al fine di conciliare l'esigenza di effettività dell'azione amministrativa con quella del magistrato interessato ad una celere definizione del procedimento (già concluso con una delibera annullata dal giudice amministrativo), si è ritenuto opportuno prevedere che la commissione debba formulare la relativa proposta all'assemblea plenaria entro il termine di tre mesi (non prorogabile) decorrente dalla conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza di

annullamento da parte della prima commissione o, comunque, dallo scadere del termine di cinque giorni dal momento in cui la relativa notizia è pervenuta al Consiglio: tale ultima previsione è stata ritenuta opportuna al fine di contemperare l'esigenza di effettiva conoscenza dell'annullamento della precedente decisione da parte della competente articolazione consiliare con quella (già ricordata) del magistrato interessato a una celere definizione del procedimento, che non può essere pregiudicata per effetto di eventuali difetti di comunicazione interna al Consiglio. In conformità con quanto previsto dalla presente circolare in tutte le ipotesi in cui, successivamente al deposito degli atti e all'audizione del magistrato che ne abbia fatto richiesta, venga svolta ulteriore attività istruttoria, anche nell'ipotesi in esame è stato previsto che la commissione, prima di assumere le determinazioni di competenza in sede di riedizione del potere, debba procedere al deposito dei nuovi atti acquisiti e avvisare il magistrato del suo diritto di accedere al fascicolo, di presentare memorie e documenti e, ove ritenga, di essere nuovamente sentito con l'eventuale assistenza di un difensore, come pure che, a fronte di tale richiesta, tra la data della stessa e quella dell'audizione non possa intercorrere un termine inferiore a dieci giorni. Anche in tal caso l'audizione dovrà essere ovviamente preceduta dagli avvisi di cui all'articolo 3, comma 4. In considerazione delle esigenze di celere definizione del procedimento sopra ricordate, è stato infine previsto che, a fronte della nuova proposta della commissione, la *fase deliberativa davanti al Consiglio* debba concludersi nel successivo termine di trenta giorni dal deposito della stessa.

Il sesto comma esplicita le conseguenze del mancato rispetto dei termini sopra indicati e, in assoluta coerenza con la natura perentoria degli stessi, prevede "*l'estinzione di diritto del procedimento*", che deve essere "*dichiarata dal Consiglio su conforme proposta della commissione ovvero, in difetto, su richiesta di uno o più consiglieri*", precisando altresì che, in tale ultima ipotesi, la relativa delibera è redatta e approvata con le modalità di cui al già citato art. 47, ultimo comma, del regolamento interno del Consiglio. Tale ultima precisazione è apparsa necessaria per disciplinare il caso in cui, a fronte della decisione della commissione (all'unanimità o a maggioranza) di proporre all'assemblea plenaria l'archiviazione nel merito del procedimento o il trasferimento d'ufficio del magistrato, uno o più consiglieri (anche non facenti parte della commissione) ritengano che si sia invece verificata l'estinzione del procedimento per superamento dei termini sopra indicati e chiedano al Consiglio di pronunciarsi su tale circostanza preliminare. Inoltre, al fine di evitare che la necessità di rispettare il termine previsto per la conclusione della *fase deliberativa davanti al Consiglio* possa comprimere i tempi della discussione, è stato previsto che la fissazione della seduta dell'assemblea plenaria nel rispetto del termine previsto per la conclusione di tale fase "*impedisce, l'estinzione di diritto del procedimento anche ove la decisione sia adottata dopo la scadenza del termine stesso*".

Quanto, infine, alla previsione di cui al settimo comma, preme ricordare che, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento interno, la circolare sul procedimento ex articolo 2, comma 2, della *legge sulle guarentigie*, nel regolamentare le "*fasi separate*" in cui lo stesso si articola, deve indicare "*i termini perentori entro i quali ciascuna fase del procedimento deve trovare conclusione e gli effetti della loro scadenza...*". Tale essendo la norma generale di riferimento, deve osservarsi che la vigente circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e successive modifiche sul *Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G.*, nel regolamentare con autonome disposizioni (contenute negli articoli 53-56) il relativo procedimento, non prevede però uno specifico termine entro il quale deve essere conclusa la prima fase del procedimento stesso (con la proposta di archiviazione o di apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio),

regolamentando solo i termini entro i quali devono essere concluse le fasi successive davanti alla commissione e al Consiglio. In tale contesto, a fronte della odierna revisione dell'intero procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale – che, come detto, si applica a tutte le ipotesi di incompatibilità rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, della *legge sulle guarentigie* – si è ritenuto necessario, per evidenti ragioni di inquadramento sistematico e di coerenza interna, ricondurre ad esso anche il procedimento previsto dalla citata circolare per i casi di incompatibilità cd. *parentale*, abrogando le disposizioni non compatibili – per come meglio si dirà nella presentazione dell'articolo 9 della presente circolare – e introducendo i termini (mancanti) della prima fase. A tale ultimo riguardo, in considerazione della pluralità di adempimenti istruttori previsti dall'articolo 53 della citata circolare (tra i quali la richiesta di “specifiche informazioni” e “valutazioni del caso” al Consiglio dell'ordine degli avvocati, la richiesta di “ulteriori informazioni” al dirigente dell'ufficio, l'acquisizione di documentazione e l'audizione di “soggetti in grado di riferire informazioni utili alla decisione”) e, soprattutto, della possibilità di avviare una interlocuzione con il dirigente dell'ufficio “per l'acquisizione di elementi di fatto ancor più specifici e per l'eventuale apprestamento di soluzioni organizzative idonee all'eliminazione della situazione di incompatibilità”, si è ritenuto opportuno prevedere che, nei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario, i termini di cui al comma 2 siano raddoppiati. La commissione, pertanto, dovrà assumere le determinazioni di competenza in merito all'eventuale apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio entro il termine di otto mesi dall'avvio del procedimento (nella specie decorrente dal momento in cui la stessa, “ricevuta la dichiarazione del magistrato, unitamente alla relazione del dirigente dell'ufficio ed al parere del Consiglio Giudiziario... richiede informazioni specifiche...” ai sensi dell'articolo 53, commi 1-3, della citata circolare), prorogabile per una sola volta e per un periodo massimo di quattro mesi.

L'articolo 6 disciplina, al primo e secondo comma, le ipotesi di “sospensione dei termini” del procedimento. In conformità con le previsioni della precedente circolare, è stata dunque prevista la sospensione di tutti i termini sia “dal 31 luglio al 1° settembre di ogni anno” sia “nel caso in cui la commissione, su istanza del magistrato interessato, abbia disposto ... la proroga del termine assegnato al predetto per il deposito di memorie e documenti oppure ... il rinvio della seduta fissata per la sua audizione o per lo svolgimento di attività istruttoria”, con la precisazione che, in tale ipotesi, i termini restano sospesi “dalla data di presentazione dell'istanza alla nuova data fissata per l'espletamento dell'incombente”. In considerazione della particolare concentrazione dei termini del procedimento, è stato altresì previsto, quale estrinsecazione di un dovere di leale collaborazione, che l'esistenza di eventuali impedimenti al rispetto del suddetto termine assegnato a difesa o alla partecipazione alla seduta debba essere comunicata alla commissione senza indugio e, in ogni caso, non oltre il termine di cinque giorni dalla conoscenza degli stessi. Inoltre, al fine di contemperare le esigenze del magistrato interessato allo svolgimento di attività istruttoria a propria difesa con quelle di rispetto, da parte della commissione, dei termini endoprocedimentali previsti dall'articolo 5, è stato previsto analogo meccanismo di sospensione dei termini nel caso in cui la commissione, su istanza del magistrato interessato, abbia disposto l'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

In considerazione dell'esistenza di termini perentori anche per la conclusione della *fase deliberativa davanti al Consiglio*, è stato al terzo comma previsto analogo meccanismo di sospensione dei termini del procedimento anche nel caso in cui il Consiglio, su istanza del magistrato interessato,

abbia disposto il rinvio della seduta dell'assemblea plenaria fissata per la discussione della proposta di trasferimento d'ufficio.

I successivi commi della norma sono invece dedicati alle ipotesi di “*sospensione del procedimento*”. In particolare, il quarto comma contiene una novità di indubbio rilievo in relazione al caso di contemporanea pendenza di un procedimento disciplinare e/o penale a carico di un magistrato nei cui confronti sia stato aperto un procedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 2, comma 2, seconda parte, della *legge sulle guarentigie*³. Come noto la precedente circolare prevedeva una ipotesi di sospensione obbligatoria di tale procedimento per pregiudizialità disciplinare e/o penale, che tuttavia non appare compatibile né con la pacifica indipendenza di tali procedimenti (quanto a presupposti applicativi e a parametri di accertamento) né, soprattutto, con l'esigenza che il Consiglio possa intervenire tempestivamente per rimuovere situazioni in cui, per fatti incolpevoli del magistrato, quest'ultimo non possa più continuare a esercitare la giurisdizione in un determinato territorio o in determinate funzioni “*con piena indipendenza e imparzialità*”. Per risolvere tali criticità si è dunque previsto che, qualora per i medesimi fatti oggetto della comunicazione di apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sia stata esercitata, a carico del magistrato, l'azione disciplinare e/o l'azione penale, la commissione possa – e non più debba – disporre la sospensione del procedimento stesso fino al termine del procedimento disciplinare e/o penale. Proprio in considerazione della già ricordata indipendenza tra i predetti procedimenti, è stato previsto che tale sospensione possa essere disposta solo “*a fronte della particolare complessità dell'accertamento dei fatti*” o “*quando, all'esito dell'istruttoria compiuta*” la commissione “*non dispone di elementi sufficienti per proporre il trasferimento d'ufficio*” (il che, tra l'altro, potrebbe verificarsi nel caso in cui non sia stato possibile acquisire atti di indagine coperti da segreto): circostanze queste delle quali dovrà darsi ovviamente conto nella motivazione della delibera.

Il quinto comma si occupa invece del caso in cui il magistrato abbia presentato, prima dell'avvio della fase cd. *preistruttoria* o nel corso del successivo procedimento, domanda di trasferimento volontario ad altra sede o ad altro ufficio (sia nell'ambito di una procedura di tramutamento ordinario sia nelle forme del cd. trasferimento in prevenzione, possibile a fronte della delibera di apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio), ovvero abbia prestato il proprio consenso al collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura. Nella considerazione che l'eventuale accoglimento di tali istanze può costituire circostanza idonea a risolvere i problemi di potenziale incompatibilità ambientale e/o funzionale segnalati a carico del predetto, la disposizione in commento prevede che, ove non ricorrano ragioni di urgenza, la commissione possa disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del procedimento fino alla definizione della procedura di trasferimento (che coincide con la presa di servizio del magistrato presso la nuova sede e alla quale consegue la ripresa del procedimento al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'archiviazione dello stesso ai sensi del successivo articolo 7, comma 2) o fino al termine del periodo di collocamento fuori ruolo (che coincide con il rientro del magistrato presso la sede di provenienza e alla quale consegue la ripresa del procedimento al fine di valutare la persistente attualità delle eventuali criticità ivi emerse prima del collocamento fuori ruolo). Non passerà inosservata la circostanza che l'attuale formulazione della norma non imponga più alla commissione di effettuare alcuna deliberazione in ordine alla sussistenza di “*tutti gli elementi per*

³ Ossia “*quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità*”.

l'accoglimento" della domanda di trasferimento, avendo la precedente previsione in tal senso contenuta nella previgente circolare P. 14430 del 28 luglio 2017 suscitato non poche perplessità interpretative in ordine al contenuto di tale accertamento e alle fonti di conoscenza da porre alla base dello stesso. Lo stesso dicasi in relazione all'analoga previsione contenuta nell'articolo 55, lettera a), della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e successive modifiche, che imponeva di verificare se la domanda di trasferimento desse *"affidamento di accoglibilità"*.

Analogamente a quanto previsto dalla precedente circolare, con la disposizione di cui al sesto comma è stata inoltre confermata la possibilità, dopo l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, di sospendere lo stesso nel caso in cui il magistrato sia stato temporaneamente destinato ad altro ufficio in forza di un provvedimento di applicazione infradistrettuale o extradistrettuale. A tale previsione si è ritenuto opportuno aggiungere – per identità di *ratio* – le ipotesi di trasferimento del magistrato disposto dalla sezione disciplinare in sede cautelare oppure di adozione nei confronti dello stesso, da parte dell'Autorità giudiziaria in sede penale, di una misura cautelare coercitiva o interdittiva che non gli consenta lo svolgimento delle funzioni nella sede di assegnazione. In tutte le ipotesi sopra riportate, dunque, la commissione potrà, con provvedimento motivato, sospendere il procedimento fino al venir meno della causa di sospensione ove ritenga che tale sopravvenienza *"costituisca rimedio temporaneo adeguato alla situazione di potenziale incompatibilità, tenuto anche conto della durata della stessa e, nelle ipotesi di applicazione infradistrettuale o extradistrettuale o di trasferimento cautelare, della sede o dell'ufficio di destinazione"*.

Con il settimo comma si è precisato che alla sospensione del procedimento consegue la sospensione dei termini previsti dall'articolo 5 per le varie fasi dello stesso.

Quanto infine alla previsione di cui all'ottavo comma, con la stessa si è ritenuto opportuno chiarire – anche a fronte delle non sempre univoche opzioni interpretative, formatesi nella vigenza della precedente circolare, in merito all'individuazione del momento a partire dal quale cominciano nuovamente a decorrere i termini del procedimento sospeso in pendenza di un procedimento disciplinare e/o penale – che in tutte le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla circolare – e dunque di sospensione per pregiudizialità disciplinare e/o penale (comma 4), in pendenza di domanda di trasferimento o di collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di quest'ultimo (comma 5) nonché per la durata del provvedimento di applicazione infradistrettuale o extradistrettuale, di trasferimento cautelare o di applicazione di misura cautelare coercitiva o interdittiva (comma 6) – *"il termine per la conclusione del procedimento sospeso ricomincia a decorrere dalla conoscenza, da parte della prima commissione, del venir meno della causa della sospensione o, comunque, decorso il termine di cinque giorni dal momento in cui la relativa notizia è pervenuta al Consiglio"*. Come già osservato in ordine all'analoga disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 5, tale ultima previsione è stata ritenuta opportuna al fine di contemperare l'esigenza di effettiva conoscenza del venir meno della causa di sospensione da parte della competente articolazione consiliare con quella del magistrato interessato a una celere definizione del procedimento, che non può essere pregiudicata per effetto di eventuali difetti di comunicazione interna al Consiglio.

L'articolo 7 reitera in sostanza due delle previsioni contenute nell'articolo 1 della precedente circolare in ordine a casi in cui *"il procedimento non può essere iniziato o non può essere proseguito"*.

In particolare, al primo comma, è ribadito il principio fondamentale per cui *“ai fini della valutazione dei presupposti per il trasferimento d'ufficio non può essere preso in considerazione il merito delle decisioni adottate dal magistrato nell'esercizio dell'attività giurisdizionale”*.

Il secondo comma disciplina invece le conseguenze del sopravvenuto trasferimento del magistrato ad altra sede, ufficio o funzioni, disponendo – in conformità con quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, del regolamento interno – che il procedimento non possa essere avviato o proseguito qualora, *“a seguito di trasferimento del magistrato a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, siano venute meno le potenziali ragioni di incompatibilità”*. A tale disposizione regolamentare la precedente circolare aggiungeva la precisazione secondo cui *“Il provvedimento che ne prende atto, dà conto dell'avvenuto trasferimento e del venir meno, nella sede o nell'ufficio ove il magistrato si è trasferito, delle ragioni di incompatibilità”*: al riguardo deve osservarsi come la formulazione di tale disposizione non sia risultata particolarmente felice, potendosi da essa inferire che la verifica circa il venir meno delle potenziali ragioni di incompatibilità dovesse estendersi anche alla sede di destinazione. In realtà tale interpretazione risulta smentita già dalla relazione illustrativa alla precedente circolare, dove era invece correttamente chiarito che, *“poiché in seguito al trasferimento a domanda sussiste l'impossibilità di proseguire il procedimento, unico accertamento che dovrà essere svolto dalla Commissione è quello relativo alla idoneità o meno della sede o dell'ufficio prescelto al fine di superare le ragioni della incompatibilità”* (emerge, ovviamente, all'interno della sede di provenienza). Infatti, ove a carico del magistrato siano in concreto emerse ragioni di incompatibilità ambientale, il trasferimento ad altra sede potrebbe risultare risolutivo rispetto ad esse; non altrettanto potrebbe verificarsi in presenza di ragioni di incompatibilità funzionale, potendo il mero mutamento di sede o di ufficio (ma non di funzioni) rivelarsi misura non adeguata a risolvere in concreto la situazione di incompatibilità. Alla luce di tali considerazioni si è dunque ritenuto opportuno specificare che la commissione debba verificare se, per effetto del trasferimento a domanda del magistrato interessato ad altra sede, ufficio o funzioni, siano venute meno le ragioni di incompatibilità emerse all'interno della sede di provenienza, come pure che di tale circostanza (ossia del venir meno delle ragioni di incompatibilità in concreto emerse) debba darsi sinteticamente conto nella proposta di archiviazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea plenaria. Resta ovviamente inteso che invece, ove le *“potenziali ragioni di incompatibilità”* nella sede di provenienza siano ritenute, alla luce degli elementi di fatto emersi, in concreto insussistenti, di tale circostanza (ossia dell'insussistenza di ragioni di incompatibilità) ben potrà darsi sinteticamente conto nella proposta di archiviazione.

L'articolo 8 reca unicamente la disposizione transitoria in forza della quale, in applicazione del principio del *tempus regit actum*, la presente circolare si applica ai procedimenti per i quali, alla data del 31 ottobre 2024, non abbia ancora avuto inizio la prima delle fasi disciplinate dalla circolare stessa (ossia la *“fase conoscitiva e di istruttoria preliminare di cui all'articolo 2, comma 1”*), non essendo stata svolta la relazione né adottato un qualsivoglia provvedimento istruttorio. Al riguardo preme solo osservare che il differimento dell'entrata in vigore della circolare a data sensibilmente successiva rispetto a quella della sua approvazione in seduta plenaria è stato ritenuto necessario in considerazione dell'indubbio impatto organizzativo conseguente alla previsione per cui, ad eccezione delle pratiche relative a procedimenti penali a carico di magistrati per i quali sia ancora in essere il segreto investigativo, la fase *preistruttoria* ha comunque inizio decorso il termine di 60 giorni dall'iscrizione della pratica.

Con l'**articolo 9, comma 1**, si precisa che la precedente circolare P. 14430 del 28 luglio 2017 sul procedimento *ex* articolo 2, comma 2, della *legge sulle guarentigie* – approvata con delibera del 26 luglio 2017 – è sostituita dalla presente circolare.

Con la previsione di cui al **comma 2** è stata infine disposta l'abrogazione delle disposizioni procedurali di cui agli articoli 53, commi 4 ss., e 55, lettera *a*), della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e successive modifiche sul *Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G.*, essendo la disciplina delle fasi successive all'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio e del cd. trasferimento in prevenzione del magistrato interessato oggi contenuta, in termini generali, nella presente circolare. Restano invece in vigore – come già ricordato – le disposizioni di cui agli articoli 53, commi 1-3, 54, 55, lettera *b*) e 56 della predetta circolare, siccome recanti previsioni specifiche applicabili unicamente ai casi di incompatibilità cd. *parentale* dalla stessa disciplinati.

Nuova circolare sul procedimento di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511

Articolo 1

Ambito di applicazione e fasi del procedimento

1. Il procedimento amministrativo di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale disciplinato dalla presente circolare si applica a tutte le ipotesi previste dall'articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109. Sono fatte salve, con riferimento ai casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le disposizioni di cui agli articoli 53, commi 1-3, 54, 55, lettera b) e 56 della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e successive modifiche sul *Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G.*
2. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
 1. *fase conoscitiva e di istruttoria preliminare;*
 2. *fase istruttoria e deliberativa davanti alla commissione;*
 3. *fase deliberativa davanti al Consiglio.*

Articolo 2

Fase conoscitiva e di istruttoria preliminare

1. La fase conoscitiva e di istruttoria preliminare ha inizio con la relazione da parte del relatore o, in difetto, con l'adozione di qualsiasi provvedimento istruttorio. Ove non sia individuata la data della seduta per lo svolgimento della relazione, ogni consigliere può chiederne la fissazione al Presidente, il quale la individua in una delle sedute da tenere nei successivi quindici giorni. In mancanza delle attività che precedono, e ad eccezione delle pratiche relative a procedimenti penali a carico di magistrati per i quali sia ancora in essere il segreto investigativo, la fase conoscitiva e di istruttoria preliminare ha comunque inizio decorso il termine di 60 giorni dall'iscrizione della pratica presso la segreteria della prima commissione.
2. In questa fase, caratterizzata dall'assenza di contraddittorio e di pubblicità, la commissione effettua una valutazione preliminare mediante l'acquisizione di atti e l'assunzione di informazioni al fine di verificare la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio.
3. Ove, all'esito degli accertamenti, non siano emersi elementi tali da giustificare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, la commissione propone al Consiglio l'archiviazione dello stesso, dando conto in maniera sintetica degli elementi di fatto emersi e delle ragioni della decisione.
Ove ritenga che gli elementi di fatto emersi possano formare oggetto di valutazione in altra sede, la commissione può contestualmente disporre la trasmissione degli atti ad altra commissione o al Vicepresidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare per le valutazioni di rispettiva competenza.
4. Ove invece ritenga necessari ulteriori approfondimenti, la commissione dispone l'audizione del magistrato interessato. La convocazione deve contenere la sommaria indicazione dei fatti oggetto dell'audizione e l'avviso della facoltà del magistrato di prendere visione degli atti ostensibili e di essere assistito da un difensore. L'audizione deve essere preceduta dall'avviso che le dichiarazioni

rese potranno essere trasmesse a quanti, avendone titolo, ne abbiano fatto richiesta, secondo le norme del diritto di accesso previste dal regolamento interno del Consiglio.

5. Ove, all'esito dell'audizione e degli eventuali ulteriori accertamenti, non siano emersi elementi tali da giustificare l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio, si applica il disposto del comma 3.

6. La delibera consiliare di archiviazione del procedimento all'esito della fase conoscitiva e di istruttoria preliminare è comunicata al magistrato a cura della commissione.

Articolo 3

Fase istruttoria e deliberativa davanti alla commissione

1. Ove la commissione, all'esito della fase conoscitiva e di istruttoria preliminare, non ritenga sussistenti i presupposti per l'archiviazione, delibera l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio e, contestualmente all'approvazione della motivazione, procede al deposito degli atti ostensibili, dandone comunicazione al magistrato interessato senza ritardo e in forma riservata.

2. Tale comunicazione deve contenere:

- la sintetica esposizione dei fatti posti a fondamento della decisione di apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio;
- l'invito al magistrato a designare un difensore o a confermare quello eventualmente già nominato;
- l'avviso al magistrato che, in difetto di elezione di domicilio, tutte le comunicazioni gli saranno inviate, in ogni fase della procedura, presso l'ufficio giudiziario in cui lo stesso presta servizio.

3. In questa fase la commissione procede in forma libera al compimento di ogni attività istruttoria ritenuta utile, ivi compresa l'audizione di persone informate sui fatti e l'acquisizione di documenti.

4. All'esito la commissione procede al deposito degli atti, dando avviso al magistrato che ha diritto di accedere al fascicolo, di presentare memorie e documenti nonché di essere sentito con l'eventuale assistenza di un difensore. Ove il magistrato chieda di essere sentito, la sua audizione deve essere preceduta dall'avviso che le dichiarazioni dallo stesso rese potranno essere trasmesse a quanti, avendone titolo, ne abbiano fatto richiesta, secondo le norme del diritto di accesso previste dal regolamento interno del Consiglio. Tra la data della richiesta e quella dell'audizione non può intercorrere un termine inferiore a dieci giorni.

5. Nel caso in cui, successivamente all'audizione del magistrato, venga svolta ulteriore attività istruttoria, la commissione, prima di assumere le determinazioni di competenza, procede al deposito dei nuovi atti acquisiti e avvisa il magistrato del suo diritto di accedere al fascicolo, di presentare memorie e documenti e, ove ritenga, di essere nuovamente sentito con l'eventuale assistenza di un difensore. Tra la data della richiesta e quella dell'audizione non può intercorrere un termine inferiore a dieci giorni.

6. Ove la commissione, all'esito degli accertamenti compiuti, non ravvisi i presupposti per il trasferimento d'ufficio, propone al Consiglio l'archiviazione del procedimento, dando conto in maniera sintetica degli elementi di fatto emersi e delle ragioni della decisione. Ove ritenga che gli elementi di fatto emersi possano formare oggetto di valutazione in altra sede, la commissione può contestualmente disporre la trasmissione degli atti ad altra commissione o al Vicepresidente per l'inoltro ai titolari dell'azione disciplinare per le valutazioni di rispettiva competenza.

7. Ove invece la commissione ritenga sussistenti i presupposti per il trasferimento d'ufficio, formula la relativa proposta motivata al Consiglio comunicando al magistrato e al suo eventuale difensore la

data della seduta dell'assemblea plenaria in cui avrà luogo la discussione della proposta, avvisandolo del suo diritto di essere sentito nel corso della stessa, con l'eventuale assistenza del difensore, subito dopo la relazione sul procedimento e prima dell'inizio della discussione. Tra la data della comunicazione e quella della seduta dell'assemblea plenaria non può intercorrere un termine inferiore a dieci giorni.

Articolo 4

Fase deliberativa davanti al Consiglio

1. Ove la commissione, all'esito della fase conoscitiva e di istruttoria preliminare, abbia proposto al Consiglio l'archiviazione del procedimento, la discussione e la decisione del Consiglio hanno luogo senza la partecipazione del magistrato interessato. Se il Consiglio non accoglie la proposta di archiviazione, rimette gli atti alla commissione per la rivalutazione della pratica.
2. Ove la commissione, dopo l'apertura del procedimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, abbia formulato la proposta di trasferimento d'ufficio, la discussione e la decisione del Consiglio sono precedute, dopo la relazione del relatore, dall'audizione del magistrato che ne abbia fatto richiesta, con l'eventuale assistenza del difensore. Se il Consiglio non accoglie la proposta di trasferimento d'ufficio ravvisando la sussistenza dei presupposti per l'archiviazione, la relativa delibera è redatta e approvata con le modalità di cui all'art. 47, ultimo comma, del regolamento interno del Consiglio.
3. Ove la commissione, dopo l'apertura del procedimento ai sensi dell'articolo 3, comma 1, abbia invece proposto al Consiglio l'archiviazione dello stesso, la discussione e la decisione del Consiglio hanno luogo senza la partecipazione del magistrato interessato. Se il Consiglio non accoglie la proposta di archiviazione ravvisando la sussistenza dei presupposti per il trasferimento d'ufficio, la relativa proposta, recante la comunicazione e gli avvisi di cui all'articolo 3, comma 7, è redatta e approvata con le modalità di cui all'art. 47, ultimo comma, del regolamento interno del Consiglio. La discussione e la decisione del Consiglio sulla proposta di trasferimento d'ufficio hanno luogo con le modalità di cui al comma 2.
4. Se il Consiglio, a fronte delle proposte di cui ai commi 2 e 3, ravvisa l'assoluta necessità di approfondimenti o di ulteriori attività istruttorie, rimette gli atti alla commissione indicando specificamente le attività da compiere e assegnando alla stessa un termine non superiore a quattro mesi per il loro espletamento e per il deposito della nuova proposta di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Il contenuto degli approfondimenti o delle attività istruttorie disposte dall'assemblea plenaria, al pari del termine allo scopo assegnato, devono essere precisati prima del voto.
5. Nel dare corso alle attività disposte dall'assemblea plenaria ai sensi del comma 4, resta salva ogni valutazione della commissione in merito sia alle concrete modalità di svolgimento di tali attività sia all'eventuale espletamento di ulteriori e conseguenti attività istruttorie.
6. Nel caso di oggettiva impossibilità di concludere le attività istruttorie di cui al comma 5 entro il termine assegnato dall'assemblea plenaria, la commissione, con provvedimento motivato, può prorogare tale termine per una sola volta e per un periodo massimo non superiore a due mesi.
7. Espletate le attività istruttorie di cui ai commi 4 e 5, la commissione, prima di assumere le determinazioni di competenza, procede al deposito dei nuovi atti acquisiti e avvisa il magistrato del suo diritto di accedere al fascicolo, di presentare memorie e documenti e, ove ritenga, di essere nuovamente sentito con l'eventuale assistenza di un difensore. Tra la data della richiesta e quella dell'audizione non può intercorrere un termine inferiore a dieci giorni.

Articolo 5

Termini delle fasi del procedimento

1. Ciascuna fase del procedimento deve concludersi entro i termini perentori di seguito indicati.
2. La *fase conoscitiva e di istruttoria preliminare* deve concludersi – con il deposito alla segreteria del Consiglio della proposta di archiviazione oppure con l'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio – nel termine di quattro mesi dall'avvio del procedimento. Nel caso di oggettiva impossibilità di concludere l'istruttoria preliminare entro il suddetto termine, anche per la particolare complessità della stessa, la commissione, con provvedimento motivato, può prorogare il termine per una sola volta e per un periodo massimo di due mesi.
3. La *fase istruttoria e deliberativa davanti alla commissione* deve concludersi – con il deposito alla segreteria del Consiglio della proposta di archiviazione o di trasferimento d'ufficio – nel termine di quattro mesi dalla comunicazione al magistrato dell'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio. Nel caso di oggettiva impossibilità di concludere l'istruttoria entro il suddetto termine, anche per la particolare complessità della stessa, la commissione, con provvedimento motivato, può prorogare il termine per una sola volta e per un periodo massimo di due mesi.
4. La *fase deliberativa davanti al Consiglio* deve concludersi nel termine di tre mesi dal deposito alla segreteria del Consiglio, da parte della commissione, delle proposte di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, commi 6 e 7, oppure nel termine di trenta giorni dal deposito alla segreteria del Consiglio, da parte della commissione, della nuova proposta di cui all'articolo 4, comma 4.
5. Ove la commissione, a seguito dell'annullamento della delibera di trasferimento d'ufficio da parte del giudice amministrativo, ritenga di poter nuovamente deliberare in sede di riedizione del potere, deve formulare la relativa proposta all'assemblea plenaria entro il termine di tre mesi dalla conoscenza, da parte della prima commissione, del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento o, comunque, decorso il termine di cinque giorni dal momento in cui la relativa notizia è pervenuta al Consiglio. Ove la formulazione di tale proposta venga preceduta dallo svolgimento di attività istruttoria, la commissione, prima di assumere le determinazioni di competenza, procede al deposito dei nuovi atti acquisiti e avvisa il magistrato del suo diritto di accedere al fascicolo, di presentare memorie e documenti e, ove ritenga, di essere nuovamente sentito con l'eventuale assistenza di un difensore. Tra la data della richiesta e quella dell'audizione non può intercorrere un termine inferiore a dieci giorni. A fronte della nuova proposta della commissione, la *fase deliberativa davanti al Consiglio* deve concludersi nel successivo termine di trenta giorni dal deposito della stessa.
6. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'estinzione di diritto del procedimento. L'estinzione è dichiarata dal Consiglio su conforme proposta della commissione ovvero, in difetto, su richiesta di uno o più consiglieri; ove il Consiglio accolga tale richiesta, la relativa delibera è redatta e approvata con le modalità di cui all'art. 47, ultimo comma, del regolamento interno del Consiglio. La fissazione della seduta dell'assemblea plenaria nel rispetto del termine previsto per la conclusione della *fase deliberativa davanti al Consiglio* impedisce l'estinzione di diritto del procedimento anche ove la decisione sia adottata dopo la scadenza del termine stesso.
7. Nei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i termini di cui al comma 2 sono raddoppiati.

Articolo 6

Sospensione dei termini e del procedimento

1. Tutti i termini del procedimento restano sospesi dal 31 luglio al 1° settembre di ogni anno.

2. Nel caso in cui la commissione, su istanza del magistrato interessato, abbia disposto l'espletamento di ulteriore attività istruttoria oppure la proroga del termine assegnato al predetto per il deposito di memorie e documenti oppure ancora il rinvio della seduta fissata per la sua audizione o per lo svolgimento di attività istruttoria, i termini del procedimento restano sospesi dalla data di presentazione dell'istanza alla nuova data fissata per l'espletamento dell'incombente. L'esistenza di eventuali impedimenti al rispetto del termine assegnato per il deposito di memorie e documenti oppure alla partecipazione alla seduta deve essere comunicata alla commissione senza indugio e, in ogni caso, non oltre il termine di cinque giorni dalla conoscenza degli stessi.
3. La disposizione di cui al comma che precede si applica anche al caso in cui il Consiglio, su istanza del magistrato interessato, abbia disposto il rinvio della seduta dell'assemblea plenaria fissata per la discussione della proposta di trasferimento d'ufficio.
4. Qualora, nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, seconda parte, L.G., per i medesimi fatti oggetto della comunicazione di apertura del procedimento di cui all'articolo 3, comma 1, sia stata esercitata, a carico del magistrato, l'azione disciplinare e/o l'azione penale, la commissione, a fronte della particolare complessità dell'accertamento dei fatti o quando, all'esito dell'istruttoria compiuta, non dispone di elementi sufficienti per proporre il trasferimento d'ufficio, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del procedimento stesso fino al termine del procedimento disciplinare e/o penale.
5. Qualora, prima dell'avvio della fase conoscitiva o di istruttoria preliminare o nel corso del successivo procedimento, il magistrato abbia presentato domanda di trasferimento volontario ad altra sede o ad altro ufficio, ovvero abbia prestato il proprio consenso al collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, la commissione, se non ravvisa la sussistenza di ragioni di urgenza, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del procedimento fino alla definizione della procedura di trasferimento o fino al termine del periodo di collocamento fuori ruolo.
6. Qualora, dopo l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il magistrato sia stato destinato ad altro ufficio in forza di un decreto di applicazione infradistrettuale o extradistrettuale oppure di un provvedimento di trasferimento disposto dalla sezione disciplinare in sede cautelare, ovvero sia stato destinatario di una misura cautelare coercitiva o interdittiva adottata dall'Autorità giudiziaria in sede penale, la commissione, se ritiene che tale sopravvenienza costituisca rimedio temporaneo adeguato alla situazione di potenziale incompatibilità, tenuto anche conto della durata della stessa e, nelle ipotesi di applicazione infradistrettuale o extradistrettuale o di trasferimento cautelare, della sede o dell'ufficio di destinazione, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del procedimento fino al venir meno della causa di sospensione.
7. La sospensione del procedimento determina la sospensione dei termini di cui all'articolo 5.
8. Nelle ipotesi di sospensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sospeso ricomincia a decorrere dalla conoscenza, da parte della prima commissione, del venir meno della causa della sospensione o, comunque, decorso il termine di cinque giorni dal momento in cui la relativa notizia è pervenuta al Consiglio.

Articolo 7

Casi in cui il procedimento non può essere avviato o non può essere proseguito

1. Ai fini della valutazione dei presupposti per il trasferimento d'ufficio non può essere preso in considerazione il merito delle decisioni adottate dal magistrato nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

2. Il procedimento non può essere avviato o proseguito qualora, per effetto del trasferimento del magistrato a domanda ad altra sede, ufficio o funzioni, siano venute meno le ragioni di incompatibilità emerse all'interno della sede di provenienza. Di tale circostanza dovrà darsi sinteticamente conto nella proposta di archiviazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea plenaria.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

1. La presente circolare si applica ai procedimenti per i quali, quali, alla data del 31 ottobre 2024, non abbia ancora avuto inizio la fase conoscitiva e di istruttoria preliminare di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 9

Disposizioni abrogate

1. La circolare P. 14430 del 28 luglio 2017 sul procedimento ex articolo 2, comma 2, della *legge sulle guarentigie*, approvata con delibera del 26 luglio 2017, è sostituita dalla presente.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 53, commi 4 ss., e 55, lettera a), della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e successive modifiche sul *Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G. e situazioni analoghe e rilevanti ex art. 2 L.G.* sono abrogate".

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Mucci

